



Modifica all'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario

A.S. 1110

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1110
Titolo:	Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Sede:	consultiva

Contenuto

La proposta di legge si compone di un solo articolo, che aggiunge un **nuovo comma 9-*quater*** all'**articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 **non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte**, in qualsiasi modo trattato, e dei **prodotti lattiero-caseari**.

Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il **divieto**, per le amministrazioni pubbliche **di costituire**, anche indirettamente, **società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Per quanto riguarda il **quadro normativo in materia** si ricorda che il già citato **articolo 4 del testo unico** in materia di società a partecipazione pubblica, oltre a sancire, come ricordato, al **comma 1, il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni**, anche di minoranza, in tali società, elenca le **finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate**, che sono:

- produzione di un servizio di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il predetto articolo 4 del testo unico **ammette** tuttavia **la costituzione e la partecipazione a specifiche tipologie societarie** (società di sperimentazione nel settore sanitario; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, nonché alcune società elencate nell'allegato A al testo unico).

Il **comma 3 dell'articolo 4** prevede inoltre una **deroga al limite generale di partecipazione pubblica** di cui al comma 1, volta a promuovere la **valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica**: esclusivamente a tale fine, è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Le società in cui l'amministrazione può acquisire partecipazioni

devono avere per **oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse.**

Il medesimo articolo 4 attribuisce altresì, **al comma 9, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Regione e Province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica** (la competenza dei Presidenti di Regione e delle Province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza).

Si ricorda, al riguardo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, su richiesta del Sindaco di Brescia è stata autorizzata **Centrale del latte di Brescia** a derogare all'obbligo di dismissioni.

Ad oggi risultano, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le **centrali del latte** di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel **settore lattiero caseario** anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Il **comma 9-ter**, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) **fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.**

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Si segnala che, in base alla giurisprudenza della **Corte costituzionale**, le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere **ricondotte alla materia dell'«ordinamento civile»**, di **competenza legislativa esclusiva statale** ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della **«tutela della concorrenza»**, anch'essa di **competenza legislativa esclusiva statale** ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008).

Si segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale **abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015**, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, **in base alla quale è stato poi adottato il testo unico** di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, **nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.**

La Corte, con la **sentenza n. 229 del 2013**, ha inoltre **dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale.**

La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, **profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale**, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche **profili privatistici**, inerenti la forma delle società partecipate, che trova **nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale.**

Pertanto, **su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali**, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che **spetta al Governo dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico** in materia di società a partecipazione pubblica **solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali in sede di Conferenza unificata**, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.

Senato: Nota breve n. 112
Camera: nota Questioni regionali n. 48
1 luglio 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0048